

**DECISIONE n. 2/2020 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA
dell'11 dicembre 2020**

che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea [2021/35]

IL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l'accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia ⁽¹⁾ (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera («il Comitato misto») garantisce la verifica e l'applicazione delle disposizioni dell'accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.
- (2) A norma dell'articolo 52, paragrafo 4, dell'accordo il Comitato misto adotta, tra l'altro, le decisioni relative alla revisione dell'allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento dell'accordo.
- (3) La Svizzera prevede di applicare disposizioni giuridiche equivalenti alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Con decisione n. 2/2019 ⁽⁴⁾ il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, da un lato, ha sottoposto a revisione l'allegato 1 dell'accordo per integrarvi le nuove disposizioni sostanziali di tali direttive e, dall'altro, ha adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea in attesa di una modifica dell'accordo nell'ambito delle procedure applicabili. Dette disposizioni transitorie si applicano fino al 31 dicembre 2020.
- (4) In attesa dell'integrazione delle restanti disposizioni sostanziali, le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 dovrebbero applicarsi fino al 31 dicembre 2021.
- (5) È opportuno fissare la data in cui alcune norme nazionali svizzere elencate nell'allegato 1 dell'accordo che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità dovrebbero essere rivedute, ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento, in concomitanza con la data della prossima riunione del Comitato, e comunque entro il 30 giugno 2021.
- (6) I casi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, che possono essere previsti per ciascuna specifica tecnica di interoperabilità al fine di preservare in modo adeguato la compatibilità del sistema ferroviario esistente, per quanto riguarda sia la rete sia i veicoli, dovrebbero essere elencati nell'allegato 1 dell'accordo.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato 1 dell'accordo è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

⁽⁴⁾ Decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 13 dicembre 2019, relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43).

